

TI_GERICHTE 15.1995.130 vom 28. September 1995

TI Tribunale d'appello, 1995-09-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.1995.130

FR: TI_GERICHTE 15.1995.130 du 28 septembre 1995

IT: TI_GERICHTE 15.1995.130 del 28 settembre 1995

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Per ragioni formali vi è la possibilità di formulare reclamo all'autorità di vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento, ad es. quando (cfr. CEF 9 gennaio 1993 su reclamo A.R. cons. 1; Carl Jäger, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, Zurigo 1911, n. 6 all'art. 160 LEF; Pierre Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 252): - l'escusso reputa di non essere soggetto all'esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF); - l'esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF); - è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell'opposizione; - la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l'opposizione non è ancora esecutoria; - l'escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d'esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2).

E. 2

a) Ex art. 83 cpv. 2 e 3 LEF il debitore, entro dieci giorni dal rigetto dell'opposizione, può chiedere con la procedura ordinaria che il giudice del luogo dell'esecuzione dichiari l'inesistenza del debito. Se il debitore omette di fare tale domanda o se questa è respinta, il rigetto dell'opposizione diventa definitivo. b) Proceduralmente l'azione d'inesistenza del debito è correlata con la procedura di rigetto in quanto, il rigetto dell'opposizione dapprima pronunciato solo in via provvisoria, esplica tutto i suoi effetti, allorquando il debitore omette d'inoltrare l'azione d'inesistenza, oppure quando l'azione viene respinta o stralciata dai ruoli (cfr. 113 III 86; Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1993, § 19 m. 62 p. 145). c) In casu il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 1, in applicazione dell'art. 351 cpv. 2 CPC ha stralciato con decisione 11 aprile 1995 la causa di inesistenza del debito, non avendo nel corso di due anni consecutivi nessuna delle parti compiuto alcun atto processuale. Dall'attestazione della Cancelleria della Pretura risulta che la decisione di stralcio non è stata impugnata. Pertanto la sentenza di rigetto dell'opposizione 5 febbraio 1993 è divenuta definitiva e poteva esplicitare i suoi effetti, permettendo alla creditrice di chiedere l'emissione della comminatoria di fallimento in oggetto. Questa è stata chiesta tempestivamente, in quanto, contrariamente alle argomentazioni della reclamante, il termine per chiederne l'emissione ha ripreso a decorrere solo dallo stralcio dell'azione di disconoscimento.

E. 3

Intimazione: - _____ per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di
appello quale Autorità di vigilanza Il Presidente
La Segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.